

Legge regionale 14 aprile 2017, n. 5.

**Misure di trasparenza in materia di assegni vitalizi.**

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*Promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Finalità)*

1. La Regione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche detta norme per la trasparenza in materia di assegni vitalizi.

Art. 2.

*(Pubblicazione dei dati relativi ai beneficiari di assegno vitalizio)*

1. Sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, i nominativi dei membri del Consiglio e della Giunta regionale cessati dalla carica che beneficiano dell'assegno vitalizio, nonché l'importo lordo mensile per ciascuno di essi erogato.

2. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, è indicata, in forma anonima, a fianco del nominativo, la presenza di eventuali aventi titolo beneficiari dell'assegno vitalizio.

3. I nominativi e i dati di cui ai commi 1 e 2 vengono pubblicati per la durata dell'erogazione dell'assegno vitalizio.

Art. 3.

*(Pubblicazione dei dati relativi alla restituzione e alla rinuncia dei contributi versati ai fini dell'assegno vitalizio)*

1. Sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, i nominativi dei membri del Consiglio e della Giunta regionale, anche se cessati dalla carica, che hanno beneficiato della restituzione dei contributi versati ai sensi dell'articolo 5 ter della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 (Modifica alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10 'Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali', 3 settembre 2001, n. 24 'Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali' e 31 dicembre 2010, n. 27 'Rideterminazione dell'indennità dei Consiglieri regionali'). Unitamente ai nominativi è, altresì, pubblicata la misura delle somme restituite.

2. Sono, inoltre, pubblicati i nominativi dei consiglieri che hanno rinunciato sia all'assegno vitalizio che alla restituzione dei contributi. Unitamente ai nominativi è, altresì, pubblicata la misura delle somme rifiutate.

3. Con riferimento ai soggetti di cui al comma 1 che hanno ricoperto la carica in più legislature, la pubblicazione della misura delle somme restituite è comprensiva degli eventuali contributi già precedentemente riscossi in forza di disposizioni normative anteriori all'articolo 5 ter della l.r. 25/2011.

4. I nominativi e i dati di cui ai commi 1, 2 e 3 restano pubblicati per un periodo di quattro anni, se riferiti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale cessati dalla carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge ovvero al momento della restituzione o della rinuncia di cui al comma 2.

5. Per i consiglieri in carica nella legislatura in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge o in quelle successive è, comunque, pubblicato, per tutto il periodo della carica e per i quattro anni successivi alla cessazione dalla carica, l'importo dei contributi di cui ai commi 1, 2 e 3, indipendentemente dal momento della restituzione o della rinuncia di cui al comma 2.

6. La riassunzione della carica da parte del soggetto precedentemente cessato comporta in ogni caso la pubblicazione dei dati ai sensi del comma 5, anche nel caso di già avvenuta pubblicazione.

Art. 4.

*(Clausola di neutralità finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 5.

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 aprile 2017

p. Sergio Chiamparino  
il Vice Presidente  
Aldo Reschigna

## LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 244

*"Misure di trasparenza in materia di assegni vitalizi"*

- Presentata dalle Consigliere e dai Consiglieri Laus, Boeti, Ruffino, Bertola, Molinari, Motta il 6 aprile 2017.
- Assegnata alla I Commissione in sede legislativa il 10 aprile 2017.
- Riassegnata alla I Commissione in sede referente l'11 aprile 2017.
- Testo licenziato all'unanimità dalla I Commissione il 12 aprile 2017 con relazione di Mauro LAUS.
- Approvato in Aula il 12 aprile 2017 con 36 voti favorevoli, e 1 non partecipante.

## NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

### **Note all'articolo 3**

Il testo dell'articolo 5 ter della l.r. 25/2011, è il seguente:

“Art. 5 ter (Ulteriori disposizioni in materia di restituzione dei contributi)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, i Consiglieri in carica alla IX legislatura e i Consiglieri già facenti parte del Consiglio regionale possono rinunciare definitivamente all'assegno vitalizio e alla reversibilità, secondo le modalità di cui al comma 4.

2. Coloro che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 hanno diritto alla restituzione di tutti i contributi versati ai fini dell'assegno vitalizio senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. Fermo restando quanto disposto dall' articolo 5, comma 4 bis, della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), nel caso in cui il Consigliere regionale, in carica nella IX legislatura o in legislature precedenti abbia svolto il mandato per più legislature, la richiesta deve riguardare tutti i relativi contributi versati.

3. I Consiglieri regionali in carica alla IX legislatura che si trovano nella condizione di cui all' articolo 5, comma 3, della l.r. 24/2001 , possono rinunciare solamente all'ulteriore periodo di contribuzione. In tal caso si provvede, secondo quanto disposto dai commi 4 e 7, alla restituzione dei contributi versati nella IX legislatura.

4. La richiesta di restituzione, con la relativa rinuncia definitiva all'assegno vitalizio, è presentata all'Ufficio di Presidenza entro i trenta giorni precedenti il compimento dell'età per conseguire il diritto, per il Consigliere regionale in carica alla IX legislatura che si trovi nella fattispecie di cui all' articolo 7, comma 2, della l.r. 24/2001 , entro i dieci giorni successivi alla cessazione del mandato.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, ai Consiglieri in carica alla IX legislatura che presentano la richiesta in corso di legislatura non si applicano più, dal mese successivo alla richiesta, le trattenute sull'indennità di carica di cui agli articoli 2 e 8 della l.r. 24/2001 .

6. In caso di esercizio della facoltà prevista dall' articolo 14, comma 2, della l.r. 24/2001 , a decorrere dalla data di ricezione della relativa domanda non può più essere presentata la richiesta di cui al comma 4.

7. L'amministrazione provvede alla restituzione dei contributi, secondo le norme e le prassi in iure.

### **Note all'articolo 5**

Il testo dell'articolo 47 della l.r. statutaria 1/2005, è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".